

ESENTI



18189/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Presidente -

Dott. ANTONIO ORICCHIO

- Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI

- Consigliere

Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVA

Rel. Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 25/06/2020 -
CC

R.G.N. 19452/2019

non 18189
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19452-2019 proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato IPPOLITO
PASSALACQUA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di
Cassazione

- *ricorrente* -

contro

QUESTURA DI AGRIGENTO, QUESTURA DI TRAPANI e
MINISTERO DELL'INTERNO

- *intimati* -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di TRAPANI,
depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

02
1825/20



Il ricorrente, cittadino tunisino, veniva accolto al suo arrivo in Italia presso l'*hotspot* di Lampedusa e presentava domanda di protezione internazionale in data 13.4.2019.

In data 14.4.2019 riceveva notificazione del provvedimento di respingimento differito emesso dalla Questura di Agrigento, sottoscriveva un foglio notizie nel quale, tra l'altro, dichiarava di non voler presentare domanda di protezione internazionale e veniva trattenuto presso il C.P.R. di Trapani.

In data 16.4.2019, nel corso dell'udienza di convalida svolta dinanzi il Giudice di Pace di Trapani, il richiedente confermava la sua intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace convalidava il respingimento ed il trattenimento dell'Hamza Nahari.

Quest'ultimo propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero dell'Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme sulla competenza, perché in presenza di domanda di protezione internazionale la convalida del trattenimento del richiedente avrebbe dovuto essere decisa dalla sezione specializzata del Tribunale, a norma dell'art.3 del D.L. n.13 del 2017, convertito in Legge n.46 del 2017.

La censura è fondata.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.3 primo comma lettera c) del D.L. n.13 del 17 febbraio 2017, convertito in Legge n.46 del 13 aprile 2017, sussiste la competenza della sezione

specializzata per l'immigrazione del Tribunale, *inter alia*, anche "... per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo n.142 del 2015".

I provvedimenti di cui all'art.6 comma 5 del D.Lgs. n.142 del 2015 sono quelli con cui il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente asilo presso un centro di permanenza temporanea di cui all'art.14 del D.Lgs. n.286 del 1998 per il tempo strettamente necessario all'esame della sua domanda; i provvedimenti di cui all'art.10-ter del D.Lgs. n.286 del 1998 sono invece quelli con cui lo straniero rintracciato in occasione dell'ingresso irregolare in Italia o giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare viene accolto e trattenuto presso i centri di assistenza e raccolta previsti dal D.L. 30 ottobre 1995 n.451, convertito con modificazioni in Legge n.563 del 29 dicembre 1995, e le strutture di cui all'art.9 del D.Lgs. n.142 del 2015, per consentirne l'informazione ai fini dell'accesso alla protezione internazionale, nonché il fotosegnalamento e la raccolta delle impronte digitali al fine della sua identificazione certa e del suo eventuale avvio alla ricollocazione presso altri Stati membri dell'Unione europea o al rimpatrio volontario assistito; i provvedimenti di cui all'art.28 del regolamento UE n.604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26

giugno 2013 sono invece quelli con cui il richiedente asilo viene trattenuto ai fini del suo trasferimento presso altro Paese membro dell'Unione europea nell'ambito della procedura prevista dal cd. accordo di Dublino; ed infine, i provvedimenti di cui all'art.14 comma 6 del decreto legislativo n.142 del 2015 sono quelli con i quali il richiedente privo di risorse per assicurare il mantenimento suo e della sua famiglia viene avviato al cd. S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati).

In tutti questi casi, il questore dispone il trattenimento, o la proroga del trattenimento, presso un centro di raccolta, di assistenza temporanea o di rimpatrio del richiedente la protezione.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato dà atto che il ricorrente *"... ha mostrato la volontà di richiedere la protezione internazionale"* ed il verbale di udienza dimostra che il predetto aveva documentato e ribadito, in udienza, di aver presentato *"... istanza di protezione internazionale inviata a mezzo pec per il tramite della Questura di Agrigento in data 13.4.2019 quindi in data antecedente l'emissione del provvedimento di respingimento"*. Il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la ritualità di detta domanda, tenendo conto del fatto che l'art.6 primo comma del D.Lgs. n.25 del 2008 prescrive che *"La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente"*. Nel caso di specie, infatti, risulta confermato anche dal tenore del provvedimento qui impugnato che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale prima di ricevere il provvedimento di

respingimento e contestuale trattenimento. A nulla rileva, invece, il fatto (erroneamente valorizzato dal giudice di merito) che egli, dopo il 13.4.2019, abbia sottoscritto il foglio notizie, peraltro senza la garanzia della sicura presenza di un interprete abilitato, con il quale avrebbe dichiarato di non voler presentare istanza di protezione, poiché tale dichiarazione non comporta l'automatica decadenza della domanda in precedenza introdotta (principio affermato, sia pure in differente contesto, da Cass. Sez.1, Ordinanza n.13891 del 22/05/2019 Rv.654173 e Cass. Sez.1, Ordinanza n.32958 del 13/12/2019, Rv. 656480). Anzi, la dichiarazione di non voler presentare domanda di protezione si spiega agevolmente proprio alla luce del fatto che il ricorrente era convinto di aver già inoltrato la domanda predetta.

Ne deriva che il Giudice di Pace ha errato, da una parte nel non apprezzare la ritualità della domanda introdotta dal ricorrente in data 13.4.2019, e dall'altro lato nel configurare una contraddizione tra detto iniziale comportamento e la successiva dichiarazione di non volersi avvalere della protezione stessa, contenuta nel foglio informativo sottoscritto all'atto della notificazione del provvedimento impugnato, posto che -per le ragioni esposte- alcuna contraddizione poteva configurarsi in detta complessiva condotta. L'erroneità delle premesse giuridiche del ragionamento non può che inficiarne la conseguenza, posto che in presenza di una domanda di protezione internazionale, che non poteva essere ritenuta revocata o comunque superata dalla laconica dichiarazione contenuta nel foglio notizie sottoscritto contestualmente alla notificazione del provvedimento impugnato, la competenza per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo spetta alla sezione specializzata istituita presso il Tribunale

giusta l'art.1 del D.L. n.13 del 2017, convertito in Legge n.46 del 2017, e non invece al Giudice di Pace.

Dall'accoglimento del ricorso deriva la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, con annullamento del decreto di respingimento e trattenimento impugnato dal ricorrente.

Le spese, tanto del presente giudizio che di quello di merito, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata senza rinvio e annulla il provvedimento di respingimento differito e contestuale trattenimento emesso dalla Questura di Agrigento nei confronti di [REDACTED] notificato a quest'ultimo in data 14.4.2019.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che liquida in € 1.700 per compensi ed € 200 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 2.100 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 25 giugno 2020.

Il Presidente

(R.M. Di Virgilio)

R.M. Di Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 SET 2020

REDACTED

Le Corre